Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 9 gennaio 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in 514ª seduta pubblica, martedì 15 gennaio 1957, alle ore 17, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(91)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1956, n. 1472.

Distacco della frazione Arzelato dal comune di Zeri e sua aggregazione al comune di Pontremoli (Massa-Carrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 15 agosto 1950, 19 agosto 1954, 1° ottobre e 22 novembre 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Arzelato del comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara, ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Pontremoli;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Zeri in data 20 settembre 1951, n. 8-*bis*, in data 22 marzo 1955, n. 6, ed in data 17 febbraio 1956, n. 3; del Consiglio comunale di Pontremoli in data 28 dicembre 1952, n. 63, ed in data 18 marzo 1956, n. 3; della Deputazione provinciale in data 9 dicembre 1950, n. 489, e del Consiglio provinciale di Massa-Carrara in data 8 febbraio e 10 aprile 1956, numeri 5 e 10, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso al riguardo dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 agosto 1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Arzelato è distaccata dal comune di Zeri ed aggregata al comune di Pontremoli, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Massa-Carrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 148. – CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1473.

Prelevazione di L. 401.350.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 401.350.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1956-57.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On. concerne la prelevazione di L. 401.350.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, onde provvedere:

alla corresponsione di compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario a favore del personale delle sottoindicate Amministrazioni, in relazione a prestazioni di carattere eccezionale rese oltre il normale orario di lavoro, per la sollecita riliquidazione delle pensioni ordinarie effettuata in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734:

Ministero del tesoro:

Corte dei conti (cap. n. 91)	L. 40.000.000		
Amministrazione centrale (capitolo n. 390, L. 1.250.000) e provinciale (cap. n. 439, L. 27.500.000) del tesoro	» 28.750.000		
Ragioneria generale dello Stato (cap. n. 416)	» 25.750.000		
		L.	94.500.000
Ministero delle finanze (cap. n. 17)		»	9.000.000
Ministero di grazia e giustizia (cap. n. 7)		»	4.500.000
Ministero della pubblica istruzione (capitolo n. 14)		»	11.500.000
Ministero dell'interno (cap. n. 17)		»	7.500.000
Ministero dei lavori pubblici (cap. n. 25)		»	750.000
Ministero della difesa (cap. n. 12)		»	36.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (cap. n. 15)		»	850.000
Ministero della marina mercantile (capitolo n. 15)		»	250.000
		L	164.850.000

alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:

Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli Uffici periferici (cap. n. 31) (assegnazione indispensabile per provvedere all'affitto di nuovi locali destinati a sede degli uffici della Direzione generale della Somalia a seguito della sopravvenuta indisponibilità di quelli già occupati nel Palazzo della Consulta).	L 6.500.000		
Fitto di locali ad uso di sedi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Missioni militari, navali ed aeronautiche (cap. n. 60) (assegnazione resa indispensabile per provvedere alle maggiori esigenze derivanti dall'aumento dei canoni di locazione, a seguito della cessazione del regime vincolistico del mercato degli alloggi in gran parte dei Paesi esteri).	» 80.000.000	L	86.500.000

Ministero dell'interno:

Istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi (cap. n. 119) (assegnazione urgente ed indifferibile per provvedere alle maggiori spese in dipendenza dell'afflusso di profughi).	L	150.000.000
	L	401.350.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956, n. 712; 18 luglio 1956, n. 753; 19 luglio 1956, nn. 750 e 751; 27 luglio 1956, nn. 768, 769, 771, 773 e 774;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, è autorizzata la prelevazione di L. 401.350.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 91. — Compensi speciali, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 390. — Compensi speciali, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 416. — Compensi speciali, ecc.	»	25.750.000
Cap. n. 439. — Compensi speciali, ecc.	»	27.500.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 17. — Compensi speciali, ecc.	»	9.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. n. 7 — Compensi speciali, ecc.	»	4.500.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 31. — Fitto di locali, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 60. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	80.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 14. — Compensi speciali, ecc.	»	11.500.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 17 — Compensi speciali, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 119. — Istituzione e mantenimento di Centri, ecc.	»	150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 25. — Compensi speciali, ecc.	»	750.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 12. — Compensi speciali, ecc.	»	36.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 15. — Compensi speciali, ecc.	»	850.000
Ministero della marina mercantile		
Cap. n. 15. — Compensi speciali, ecc.	»	250.000
Totale	L.	401.350.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1474.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Simone Catalano » di Trapani.

N. 1474. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Simone Catalano » di Trapani viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1956, n. 1475.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giovanna Jucci », con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

N. 1475. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Giovanna Jucci », con sede in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1476.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina Fieschi, nel comune di Genova.

N. 1476. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 19 novembre 1955, integrato con dichiarazione 6 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Fieschi nel Comune di Genova, e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1477.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Tavazzano del comune di Villavesco (Milano).

N. 1477. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lodi in data 8 dicembre 1954 integrato con dichiarazione 4 marzo 1956, munita di postilla 28 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Tavazzano del comune di Villavesco (Milano) e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* · MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1478.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in località Cenate del comune di Nardò (Lecce).

N. 1478. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il dedecreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 10 dicembre 1952, integrato con due postille senza data e con dichiarazione del 12 dicembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in località Cenate del comune di Nardò (Lecce) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* · MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 111. - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1956, n. 1479.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Nicolò V. C., in frazione Ville di Giovo del comune di Giovo (Trento).

N. 1479. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 13 settembre 1919, integrato con postilla 9 giugno 1956 e con dichiarazione 12 giugno 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Nicolò V. C., in frazione Ville di Giovo del comune di Giovo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1953, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

Vista la nota T/36103 del 21 settembre 1956, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto, per rinnovo parziale degli incarichi, che il proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione predetto, dottor Livio Gentilucci, sia sostituito dal dott Raffaele Garofalo, direttore generale del Ministero predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Raffaele Garofalo è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con decorrenza 1° novembre 1956 in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Livio Gentilucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 178. — GALEANI

(6)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1956.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Azio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà della nave « Azio » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, provvedere alla messa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave «Azio» viene radiata, a decorrere dal 1° gennaio 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Registro n. 36 Marina, foglio n. 82

(57)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1956.

Conferma in carica del presidente dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718;

Ritenuto che l'avv. comm. Vincenzo Pappalardo, nominato presidente dell'Ente con proprio decreto 17 luglio 1953, è scaduto di carica il 30 giugno 1956, per compimento del triennio, e che occorre, pertanto, procedere alla di lui conferma o sostituzione;

Vista la designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. comm. Vincenzo Pappalardo viene confermato, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1956-30 giugno 1959, nella carica di presidente dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(61)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 settembre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di olio di semi per essere impiegato nella produzione della maionese.

La quantità minima di merce da ammettersi alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciao in fili, bronzati e/o ramati e/o zincati, per essere impiegato nella produzione di cerchietti per pneumatici (con validità fino al 25 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	26 novembre 1956	25 maggio 1957
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 13 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	14 novembre 1956	13 maggio 1957
3. Cardamono semi, pimento frutto, noci moscate frutto, pepe bianco e pepe nero frutto, per la distillazione di olii essenziali (con validità fino al 9 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 novembre 1956	9 maggio 1957
4. Clordano, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	1° dicembre 1956	31 maggio 1957
5. Datteri freschi, per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, lavorazione ed impacco (con validità fino al 4 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	5 novembre 1956	4 maggio 1957
6. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 novembre 1956	9 maggio 1957
7. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 ottobre 1956)	Decreto Ministeriale 20 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 9 giugno 1956) e decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	11 ottobre 1956	10 aprile 1957
8. Listelli di legno e parti di casse, destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare (con validità fino al 9 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 novembre 1956	9 maggio 1957
9. Materiale per guarnizioni, denominato « Reinz Deuma », costituito da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù, da impiegare per guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 9 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 novembre 1956	9 maggio 1957
10. Merci protestate dall'acquirente estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	3 novembre 1956	2 maggio 1957
11. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	3 novembre 1956	2 maggio 1957
12. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	14 novembre 1956	13 maggio 1957
13. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	4 novembre 1956	3 maggio 1957
14. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1956)	Decreto Ministeriale 25 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 novembre 1956	9 maggio 1957

Art. 3.

Per la durata di sei mesi, i manufatti ottenuti dalla lavorazione della seta tratta greggia, bianca o gialla, e della seta toussah temporaneamente importata per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc., potranno essere utilizzati per la fabbricazione di confezioni che dovranno essere riesportate entro sei mesi dal compimento delle relative operazioni di temporanea importazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1956
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 175. — BENNATI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle operazioni di capitalizzazione;

Visto lo statuto sociale;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino:

1) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

2) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 10 dicembre 1956

Il Ministro: MICHELI

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, con il quale la Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e nei rami automobili, cauzioni, films, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo alle operazioni di capitalizzazione e al ramo rischi impiego;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazione », con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni nel ramo rischio impiego.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo:

Tariffa 1 C, relativa alla capitalizzazione a premio unico;

Tariffa 2 C, relativa alla capitalizzazione a premio annuo.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(75)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Costituzione di un unico Ufficio stralcio per la liquidazione delle soppresse Confederazioni degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione dei professionisti ed artisti e delle soppresse Associazioni sindacali ad esse aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, che ha istituito, fra gli altri, quattro Uffici stralcio per la

liquidazione delle Confederazioni e Federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, con il quale l'ing. Paolo Dragone, il dott. Alberto Micheletti, il dott Nicola Castelli e l'avv. Alberto Benaglia, sono stati nominati capi degli Uffici stralcio per la liquidazione, rispettivamente, della Confederazione e delle Federazioni nazionali degli industriali, della Confederazione e delle Federazioni nazionali degli agricoltori, della Confederazione e delle Federazioni nazionali dei commercianti e della Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e artisti;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1953, con il quale l'ing. Paolo Dragone è stato nominato capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione e delle Federazioni nazionali del credito e della assicurazione

Considerato che le operazioni di liquidazione degli Enti sopra indicati sono ormai ultimate o di prossima ultimazione;

Ritenuta la opportunità di procedere al raggruppamento dei quattro Uffici stralcio suindicati in un unico Ufficio stralcio per tutte le soppresse Confederazioni e Federazioni nazionali dei datori di lavoro e per la Confederazione e Sindacati dei professionisti e artisti;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1957 viene istituito un Ufficio stralcio per la liquidazione delle soppresse Confederazioni e Federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè della soppressa Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti e artisti, in sostituzione dei seguenti:

1. Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione degli industriali e Federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle imprese elettriche, della Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali, della Federazione nazionale delle aziende industriali municipalizzate e della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto;

2. Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione degli agricoltori e delle Federazioni nazionali aderenti;

3. Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei commercianti e Federazioni nazionali aderenti e della Federazione nazionale dei dirigenti di aziende commerciali;

4. Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e Federazioni nazionali aderenti, della Federazione nazionale delle casse rurali, della Federazione nazionale delle casse di risparmio, della Federazione nazionale dei servizi tributari e della Federazione nazionale delle banche popolari;

5. Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione dei professionisti e artisti e dei Sindacati nazionali, interprovinciali, provinciali, circondariali e distrettuali aderenti.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, cessano dalla carica di capi degli Uffici stralcio:

l'ing. Paolo Dragone, per la liquidazione della Confederazione e delle Federazioni nazionali degli industriali e delle aziende del credito e dell'assicurazione;

il dott. Alberto Micheletti, per la liquidazione della Confederazione e delle Federazioni nazionali degli agricoltori;

il dott. Nicola Castelli, per la liquidazione della Confederazione e delle Federazioni nazionali dei commercianti;

l'avv. Alberto Benaglia, per la liquidazione della Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti.

Art. 3.

Il dott Giulio Tognetti, ispettore generale, è nominato capo dell'Ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e Federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè della Confederazione e dei Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Sagama (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Sagama (Nuoro), venne incorporata in quella di Suni (Nuoro), a seguito della fusione del comune di Sagama in quello di Suni;

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 549, che ha disposto la ricostituzione della frazione di Sagama in Comune autonomo;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Sagama (Nuoro).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Suni il patrimonio e l'archivio dell'ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(6452)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1956.

Variazioni alla classificazione dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica ai fini della determinazione del grado del segretario a ciascuno di essi assegnato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 dello stesso mese, con il quale è stata approvata la revisione della classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visti i provvedimenti con i quali è stato disposto lo scioglimento di alcuni Consorzi di segreteria e la costituzione di altri;

Considerato che a seguito dei citati provvedimenti occorre apportare modifiche all'anzidetta classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti variazioni alla classificazione generale dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica, effettuata ai fini della determinazione del grado del segretario a ciascuno di essi assegnato, e approvata col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1954

I. — I seguenti Consorzi di segreteria, distinti per classe, sono depennati dall'elenco di cui alla classificazione predetta, in seguito al loro scioglimento:

CLASSE TERZA

1) Consorzio Corinaldo-Castellone di Suasa (Ancona).

CLASSE QUARTA

Provincia di Alessandria:
2) Consorzio San Sebastiano Curone-Dernice.

Provincia di Asti:
3) Consorzio Camerano Casasco-Chiusano d'Asti.

Provincia di Bergamo:
4) Consorzio Bonate Sopra-Bonate Sotto.

Provincia di Pavia:
5) Consorzio Santa Cristina e Bissone-Genzone.

Provincia di Savona:
6) Consorzio Calice-Rialto-Orco Feglino;
7) Consorzio Millesimo-Roccavignale.

Provincia di Torino:
8) Consorzio Cafasse-Villanova Canavese;
9) Consorzio Chiomonte-Esille;
10) Consorzio Condove-Caprie;
11) Consorzio Ulzio-Salabertrand.

Provincia di Trento:
12) Consorzio Fondo-Malosco;
13) Consorzio Telve-Telve di Sopra-Torcegno;
14) Consorzio Casez-Dambel.

Provincia di Vercelli:
15) Consorzio Alice Castello-Moncrivello.

II. — I seguenti Consorzi di segreteria, di nuova costituzione sono classificati, ai fini della determinazione del grado del segretario, come appresso indicato:

CLASSE TERZA

1) Consorzio Cormons-Medea (Gorizia) . . .	abitanti	9043

CLASSE QUARTA

Alessandria:		
Consorzio Alice Belcolle-Ricaldone	abitanti	2642
Consorzio Sezzadio-Castelspina	»	3047
Bergamo:		
Consorzio Bagnatica-Brusaporto .	»	3288
Consorzio Credaro-Gandosso .	»	2500
Consorzio Gromo-Valgoglio . .	»	2358
Bolzano:		
Consorzio Prato allo Stelvio-Stelvio	»	3579
Consorzio Terlano-Andriano	»	3166
Campobasso:		
Consorzio Castelpetroso Pettoranello del Molise	»	3740
Catanzaro:		
Consorzio Chiaravalle Centrale-Argusto .	»	7945
Como:		
Consorzio Ballabio-Morterone .	»	1254
Consorzio Berzago-Dolzago-Ello	»	3728
Consorzio Capiago Intimiano-Cucciago-Senna Comasco .	»	4356
Consorzio Galbiate-Pescate . .	»	6173
Consorzio Mozzate-Carbonate .	»	4581
Consorzio Osnago-Lomagna	»	4967
Consorzio Sirtori-Cremella-Viganò	»	3262
Imperia:		
Consorzio Airole-Olivetta San Michele	»	1178
Consorzio Aurigo-Caravonica	»	1046
Consorzio San Lorenzo al Mare-Civezza-Pietrabruna . . .	»	2020
Milano:		
Consorzio Cisliano-Cusago . .	»	3276
Novara:		
Consorzio Cavaglio d'Agogna-Cavaglietto	»	2279
Pavia:		
Consorzio Albaredo Arnaboldi-Campospinoso	»	1137
Consorzio Confienza-Nicorvo	»	3641
Consorzio Corteolona-Genzone	»	2434
Consorzio Zavattarello-Valverde	»	2943
Savona:		
Consorzio Calice Ligure-Orco Feglino	»	2284
Sondrio:		
Consorzio Albaredo per San Marco-Bema	»	1025

Torino:

Consorzio Andrate-Nomaglio	abitanti	1103
Consorzio Cantalupa-Roletto	»	1763
Consorzio Meana di Susa-Esille	»	1865
Consorzio Piverone-Palazzo Canavese	»	2219
Consorzio Settimo Rottaro-Cossano Canavese	»	1506
Consorzio Vallo-Varisella	»	1195
Consorzio Villanova Canavese-Grosso	»	1824

Trento:

Consorzio Sarnonico-Malosco	»	866

Varese:

Consorzio Besnate-Mornago	»	4838
Consorzio Buguggiate-Brunello	»	1143
Consorzio Marchirolo-Cugliate Fabiasco-Cadegliano Vigonago	»	4340

Vercelli:

Consorzio Miagliano-Tavigliano	»	2512

III. — I seguenti Comuni, già facenti parte di consorzi di segreteria, sono assegnati, ai fini della determinazione del segretario, alla classe quarta:

Alessandria:

1) Dernice	abitanti	685
2) San Sebastiano Curone	»	916

Ancona:

3) Castelleone di Suasa	»	2149
4) Corinaldo	»	7217

Asti:

5) Camerano Casasco	»	820
6) Chiusano d'Asti	»	328

Bergamo:

7) Bonate Sopra	»	3381
8) Bonate Sotto	»	3240

Pavia:

9) Genzone	»	630
10) Santa Cristina e Bissone	»	2572

Savona:

11) Millesimo	»	2956
12) Rialto	»	638
13) Roccavignale	»	1243

Torino:

14) Cafasse	»	2663
15) Caprie	»	1705
16) Chiomonte	»	1257
17) Condove	»	5302
18) Salabertrand	»	707
19) Ulzio	»	2036

Trento:

20) Casez	»	313
21) Dambel	»	607
22) Fondo	»	1803
23) Telve	»	1620
24) Telve di Sopra	»	653
25) Torcegno	»	749

Vercelli:

26) Alice Castello	»	2193
27) Moncrivello	»	1948

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(74)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 riguardante le tariffe dell'energia elettrica

Nel quadro delle disposizioni emanate con il provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, ed allo scopo di attuare la graduale unificazione delle tariffe dell'energia elettrica anche per le forniture superiori a 30 kW, il Comitato interministeriale dei prèzzi ha adottato la seguente decisione.

CAPITOLO I

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per i prezzi e le tariffe di vendita della energia ad uso di illuminazione pubblica vengono confermate le disposizioni contenute nei capitoli I e VI del provvedimento 348 del 20 gennaio 1953 e nel cap. I del provvedimento 354 del 23 febbraio 1953.

CAPITOLO II

ILLUMINAZIONE PRIVATA

Si confermano, per l'illuminazione privata, le disposizioni sinora emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi, con le seguenti variazioni ed aggiunte che entrano in vigore con le bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1957, nelle quali siano compresi consumi in prevalenza effettuati successivamente a tale data.

1. L'applicazione degli aumenti consentiti con il presente provvedimento e con quelli precedenti viene subordinata:

a) all'abolizione, da parte delle imprese elettriche, dei minimi di consumo garantiti, ove esistano, per le utenze di illuminazione privata servite nei Comuni aventi una popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti, sulla base del censimento generale della popolazione del 4 novembre 1951 dell'Istituto centrale di statistica;

b) alla riduzione dei minimi di consumo a 3 kWh mensili per le utenze servite nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, per le quali siano legalmente praticati minimi di consumo superiori a detta misura.

2. L'applicazione della maggiorazione fino al 2300% al prezzo del kWh bloccato nel 1942 resta subordinata all'autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi nel caso che, alla data del presente provvedimento, tale coefficiente di maggiorazione non sia stato ancora raggiunto. La stessa autorizzazione è necessaria nel caso che la maggiorazione fino al 2300 % non sia stata ancora applicata alla quota fissa delle tariffe a struttura binomia per la illuminazione privata praticate nel 1942.

La stessa maggiorazione fino al 2300 % si può applicare, in deroga alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 101 dell'11 agosto 1948, ai diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori bloccati nel 1942, con la limitazione che l'importo come sopra risultante non superi, in complesso, i seguenti massimi

L. 80 nei confronti delle utenze per cui siano installati contatori monofasi da 3 ampère;

L. 90 nei confronti delle utenze per cui siano installati contatori monofasi da 5 ampère;

L. 100 nei confronti delle utenze per cui siano installati contatori monofasi da 10 ampère.

Vengono contemporaneamente abolite, per le forniture di illuminazione privata, le quote aggiuntive di L. 4, L. 6 e L. 8, rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampère, disposte dai provvedimenti n. 120 del 4 agosto 1947, n. 129 del 29 settembre 1947, n. 131 dell'11 ottobre 1947 e n. 136 del 24 novembre 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

I massimi come sopra determinati per i diritti fissi sono comprensivi di tutti gli eventuali diritti accessori, come lettura contatore, nolo presa, colonna montante, diritto di esazione od altro.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori legalmente praticati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti delle utenze a cottimo che fruiscano di tariffe popolari.

Le aziende elettriche, che in base alle suddette disposizioni procedano all'aggiornamento dei diritti fissi, dovranno darne comunicazione, entro sessanta giorni dalla data di applicazione, al Comitato interministeriale dei prezzi e al Comitato

provinciale dei prezzi competente, ai fini dell'aggiornamento dei dati comunicati ai predetti Comitati in base alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 311 del 21 dicembre 1951.

CAPITOLO III

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE CON POTENZA FINO A 30 kW

Sono confermate le norme di cui ai provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e successivi, relative alle forniture per usi elettrodomestici, per usi promiscui, per forza motrice e per usi industriali fino a 30 kW.

CAPITOLO IV

CONTRIBUTI ALL'ENERGIA PRODOTTA DA NUOVI IMPIANTI E FORNITURE CON POTENZA OLTRE 30 kW

1. — *Modifica dei contributi all'energia prodotta da nuovi impianti e dei sopraprezzi sulle forniture oltre 30 kW*

a) *Contributi all'energia elettrica prodotta da nuovi impianti.* — Per l'energia prodotta da nuovi impianti successivamente alle ore zero del 1° gennaio 1957, i contributi integrativi corrisposti alle aziende produttrici da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche, previsti dal capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, vengono modificati come indicato nella successiva tabella.

CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA NUOVI IMPIANTI

	Misura del contributo in lire per kWh prodotto da impianti completi la cui costruzione sia stata iniziata		
	anteriormente al 1° gennaio 1953		dal 1° gennaio 1953 in poi
	entrati in servizio nel 1949 e 1950	Entrati in servizo dal 1951 al 1955; entrati in servizio nel 1956, per la quota di produzione annua uguale alla produzione effettuata nel 1956	Entrati in servizio fino al 1955 incluso; entrati in servizio nel 1956, per la quota di produzione annua uguale alla produzione effettuata nel 1956
Impianti idroelettrici:			
ad acqua fluente	0,885	1,278	1,720
con serbatoio di regolazione stagionale	1,130	1,769	2,212
Impianti termoelettrici:			
fino a un massimo di utilizzazione di 2000 ore annue della potenza efficiente	0,885	1,278	1,475
per la utilizzazione della potenza efficiente eccedente le 2000 ore annue	0,246	0,393	0,492
Impianti geotermoelettrici	0,246	0,393	0,492

	Misura del contributo in lire per kWh prodotto da impianti completi entrati in servizio dopo il 31 dicembre 1956, oppure nel corso del 1956, limitatamente per questi ultimi alla quota di produzione annua eccedente la produzione del 1956	
	Impianti la cui costruzione sia stata iniziata	
	anteriormente al 1° gennaio 1953	dal 1° gennaio 1953 in poi
Impianti idroelettrici:		
ad acqua fluente	2,10	3,00
con serbatoio di regolazione stagionale	3,10	4,00
Impianti termoelettrici:		
fino a un massimo di utilizzazione di 2000 ore annue della potenza efficiente	2,10	2,50
per la utilizzazione della potenza efficiente eccedente le 2000 ore annue	0,40	0,50
Impianti geotermoelettrici	0,40	0,50

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno ad accertare le letture, alle ore zero del 1° gennaio 1957, dei contatori applicati ai generatori degli impianti aventi diritto al contributo ed a comunicare i relativi dati in duplice copia al Comitato interministeriale dei prezzi.

b) *Sopraprezzi sulle forniture oltre 30 kW* — Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° gennaio 1957, nelle quali siano compresi consumi in prevalenza effettuati successivamente a tale data, i sopraprezzi per kWh corrisposti dagli utenti con potenza superiore a 30 kW alla Cassa conguaglio tariffe elettriche, a norma del capitolo VIII del citato provvedimento n. 348 e dei successivi provvedimenti n. 413 del 29 marzo 1954 e n. 507 del 4 agosto 1955, sono ridotti ai seguenti valori:

L. 1,77 per le forniture di energia elettrica con potenza fino a 100 kW;

L. 1,58 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 e fino a 500 kW;

L. 1,39 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 e fino a 1000 kW:

L. 1 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 1000 e fino a 2000 kW:

L. 0,62 per le forniture di energia elettrica con potenza superiore a 2000 kW:

L. 0,38 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 125.000 kW con prelievo dell'energia direttamente dalle centrali di produzione mediante linee di trasporto di pertinenza delle utenze. L'impegno di potenza deve risultare espressamente indicato nei contratti di fornitura;

L. 0,38 per le forniture di energia elettrica destinate ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici;

L. 0,46 per le forniture di energia elettrica destinate alla produzione di acciai comuni o speciali;

L. 0,19 per le forniture occasionali di energia con potenza superiore a 1000 kW.

A parziale modifica delle disposizioni di cui al provvedimento n. 413 del 29 marzo 1954, capitolo VIII, paragrafo *B*, punto 1, viene stabilito che il corrispettivo della fornitura dell'energia occasionale, tenuto conto dell'aggiunta in tariffa consentita dal successivo paragrafo 2, punto *a*), del presente capitolo, non debba risultare superiore a:

L. 3,44 al kWh, per una utilizzazione garantita della potenza messa a disposizione di venti ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione;

L. 3,99 al kWh, per una utilizzazione garantita della potenza messa a disposizione di sedici ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione;

L. 4,54 al kWh, per una utilizzazione garantita della potenza messa a disposizione di tredici ore giornaliere, per ogni giorno in cui l'energia viene messa a disposizione.

Le utenze già ammesse alla esenzione dal pagamento dei sopraprezzi di cui al capitolo VIII dei provvedimenti n. 348 e n. 507, o che potranno esservi ammesse in base alle domande presentate fino alla data del presente provvedimento, sono esenti, in caso di riconoscimento di esenzione totale, anche dal pagamento dei sopraprezzi di cui al presente paragrafo; in caso che sia stata riconosciuta la esenzione parziale, dette utenze corrisponderanno sopraprezzi pari alla metà di quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi con gli appositi provvedimenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 non trovano più applicazione le disposizioni riguardanti la esenzione dal pagamento dei sopraprezzi per gli utenti oltre 30 kW, di cui al capitolo VIII, comma *d*), del provvedimento n. 348.

c) *Sopraprezzo termoelettrico.* — E' confermata, anche per le forniture oltre 30 kW. l'applicazione del sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275 del 18 aprile 1951 e di tutte le disposizioni ad esso relative.

2. — *Modifica dei prezzi per forniture con potenza maggiore di 30 kW (esclusa l'illuminazione pubblica)*

a) *Forniture a consumatori diretti.* — Per le forniture di energia elettrica di vecchia e di nuova produzione di potenza superiore a 30 kW, effettuate a consumatori diretti, si conferma l'applicazione della maggiorazione fino al 2300 % sui prezzi e sulle tariffe di vendita dell'energia bloccati nel 1942, ferme restando l'applicazione delle condizioni contrattuali in atto nel 1942 e le disposizioni contenute nel provvedimento n. 5 del 30 agosto 1946; ai prezzi così risultanti le aziende elettriche sono autorizzate, con decorrenza dalla emissione della prima bolletta o fattura compilata secondo le disposizioni del punto *b*)

del precedente paragrafo 1, ad aggiungere la differenza tra l'ammontare globale dei soprapprezzi disposti dal capitolo VIII del citato provvedimento n. 348 e dei successivi provvedimenti n. 413 e n. 507 e l'ammontare dei nuovi soprapprezzi di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.

Tale differenza corrisponde alle seguenti aliquote per ogni kWh

L. 2,07 per le forniture di energia elettrica con potenza fino a 100 kW:

L. 1,88 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 100 e fino a 500 kW:

L. 1,68 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 500 e fino a 1000 kW:

L. 1,30 per le forniture di energia elettrica con potenza da oltre 1000 e fino a 2000 kW;

L. 0,92 per le forniture di energia elettrica con potenza superiore a 2000 kW;

L. 0,39 per le forniture di energia elettrica con potenza oltre 125,000 kW con prelievo dell'energia direttamente dalle centrali di produzione mediante linee di trasporto di pertinenza delle utenze. L'impegno di potenza deve risultare espressamente indicato nei contratti di fornitura;

L. 0,39 per le forniture di energia elettrica destinata ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici;

L. 0,46 per le forniture di energia elettrica destinata alla produzione di acciai comuni o speciali;

L. 0,19 per le forniture occasionali di energia elettrica con potenza superiore a 1000 kW

Per le utenze già ammesse alla esenzione dal pagamento dei soprapprezzi di cui al capitolo VIII dei provvedimenti numero 348 e n. 507, o che potranno esservi ammesse in base alle domande presentate fino alla data del presente provvedimento, non è consentito alcun aumento sul prezzo del kWh se usufruiscono di esenzione totale; in caso di esenzione parziale, l'aumento è limitato alla metà dei soprapprezzi riconosciuti dal Comitato interministeriale dei prezzi con gli appositi provvedimenti.

L'applicazione delle suddette aggiunte e la contemporanea riduzione dei soprapprezzi da versare alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, come disposto al precedente paragrafo 1, punto b), mantengono inalterato l'importo totale attualmente corrisposto dall'utente per prezzi più soprapprezzi.

b) *Forniture alle imprese che rivendono l'energia.* - Per le forniture di energia elettrica di vecchia e di nuova produzione di potenza superiore a 30 kW, effettuate a imprese che rivendono l'energia, le imprese fornitrici sono autorizzate ad applicare, con la stessa decorrenza di cui al precedente punto a), una maggiorazione fino al 2900 % sui prezzi e sulle tariffe di vendita dell'energia bloccati nel 1942.

Possono chiedere di non essere assoggettati, nè a tale aumento nè all'applicazione del prezzo limite inferiore di cui al successivo capitolo V, paragrafo 3, i distributori che non abbiano produzione propria o che dispongano di impianti di generazione aventi una capacità produttiva inferiore a 60 milioni di kWh l'anno — secondo la definizione riportata in appresso – e che, in conseguenza dell'aumento del 2900 %, o dell'applicazione del suddetto prezzo limite inferiore ai loro acquisti di energia, venissero gravati di una maggiore spesa di acquisto superiore ai maggiori introiti realizzabili per effetto del presente provvedimento, calcolati al netto della riduzione dei contributi a favore della energia prodotta con nuovi impianti ammessi al contributo a carico della Cassa conguaglio e maturati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Nel suddetto caso la maggiorazione sul prezzo di acquisto dell'energia elettrica viene determinata in modo che la maggiore spesa risulti pari ai maggiori introiti conseguibili con l'applicazione del presente provvedimento, calcolati al netto della riduzione dei contributi a favore della nuova energia. Nel calcolo di detti maggiori introiti non si tiene conto degli effetti delle disposizioni relative all'aumento delle quote fisse per noli contatori e all'abolizione o riduzione dei minimi garantiti, di cui al precedente capitolo II. Non si applica, in conseguenza, alcuna maggiorazione alle imprese che rivendono energia esclusivamente a utenti con potenza inferiore a 30 kW.

I distributori, definiti come al successivo comma, che dispongano di nuovi impianti ammessi al contributo a carico della Cassa conguaglio e che, a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal presente provvedimento, subiscano una riduzione dei loro introiti complessivi per vendita di energia e contributi a favore dell'energia prodotta con nuovi impianti, possono richiedere una integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio. La relativa domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento al Comitato interministeriale dei prezzi, il quale, previo esame della situazione economica generale delle imprese richiedenti, stabilirà anno per anno la misura di detta integrazione.

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente provvedimento si intendono per « distributori » le imprese che vendono energia a terzi e che non hanno produzione propria o dispongono di impianti di generazione aventi una capacità produttiva non superiore ai 60 milioni di kWh l'anno. Detta capacità produttiva espressa in kWh viene assunta pari alla somma di:

6000 volte la potenza nominale di concessione espressa in kW, per gli impianti idroelettrici;

1000 volte la potenza efficiente espressa in kW, per gli impianti termoelettrici di potenza efficiente non superiore ai 5000 kW, oppure entrati in servizio entro il 31 dicembre 1948 se di potenza efficiente superiore al predetto valore;

3500 volte la potenza efficiente espressa in kW, per gli impianti termoelettrici di potenza efficiente maggiore di 5000 kW entrati in servizio dal 1° gennaio 1949 in poi;

8000 volte la potenza efficiente espressa in kW, per gli impianti geotermoelettrici.

Qualora il distributore avente diritto richieda al fornitore l'applicazione delle norme del precedente secondo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il fornitore è tenuto ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti eventualmente già emessi prima della richiesta. Il distributore può richiedere al fornitore l'applicazione delle disposizioni stesse anche successivamente, con un mese di preavviso, senza diritto a conguaglio per gli addebiti già emessi.

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra fornitore e distributore per l'applicazione delle norme del secondo comma del presente punto b), potranno essere segnalate da una delle parti al Comitato interministeriale dei prezzi perchè accerti il maggior ricavo realizzabile dal distributore e determini la conseguente maggiorazione da applicarsi al prezzo dell'energia di acquisto.

E' in facoltà del fornitore di continuare ad applicare in ogni caso i prezzi già autorizzati dal Comitato interministeriale dei prezzi con precedenti provvedimenti, anche se risultino superiori a quelli derivanti dalle disposizioni del presente punto b).

CAPITOLO V

TARIFFE E PREZZI LIMITE PER FORNITURE CON POTENZA SUPERIORE A 30 KW

1. *Limite superiore.*

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente capitolo IV, paragrafo 2, si stabilisce – con la stessa decorrenza – quanto appresso.

a) Alle forniture da oltre 30 e fino a 500 kW impegnati, escluse quelle per illuminazione pubblica e privata e quelle aventi carattere di integrazione, le imprese elettriche non possono applicare tariffe superiori a quelle derivate dai seguenti valori tariffari limite mediante la deduzione dei soprapprezzi disposti dal precedente capitolo IV, paragrafo 1, punto b), da versare alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

CLASSE DI POTENZA IMPEGNATA	Corrispettivo mensile di potenza per kW o frazione di kW (lire)	Corrispettivo per kWh (lire)
da oltre 30 kW e fino a 100 kW	1.140	8,90
da oltre 100 kW e fino a 500 kW	1.140	8,70

Quando si applicano le predette tariffe, debbono contemporaneamente applicarsi sia lo sconto dell'8 % per le forniture in alta tensione, sia le altre condizioni di fornitura di cui al successivo paragrafo 2.

b) Alle forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW, escluse quelle per illuminazione pubblica e privata e quelle aventi carattere di integrazione, le imprese elettriche non possono applicare prezzi superiori a quelli derivanti da una quota fissa commisurata sulla base di un corrispettivo mensile di 1140 lire riferito ad ogni kW di potenza impegnata

e da un corrispettivo di L 8,50 il kWh, ridotto dei soprapprezzi da versare alla Cassa conguaglio tariffe elettriche risultanti dalle disposizioni di cui al precedente capitolo IV, paragrafo 1, punto b); ai prezzi così risultanti si applica lo sconto dell'8 % per le forniture in alta tensione.

c) alle forniture di energia elettrica per usi irrigui con potenza impegnata da oltre 30 a 500 kW le imprese elettriche non possono applicare tariffe superiori a quelle derivate dai seguenti valori tariffari limite mediante la deduzione dei soprapprezzi di cui al precedente capitolo IV, paragrafo 1, punto b), da versare alla Cassa conguaglio tariffe elettriche.

Per l'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia)

CLASSE DI POTENZA IMPEGNATA	Corrispettivo mensile di potenza per kW o frazione di kW				Corrispettivo per kWh			
	Durata della fornitura				Durata della fornitura			
	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi
	(Lire)				(Lire)			
da oltre 30 kW e fino a 100 kW	980	930	860	850	8,90	8,20	8 —	7,70
da oltre 100 kW e fino a 500 kW	980	930	860	850	8,70	8 —	7,80	7,50

I corrispettivi sopra indicati si riferiscono alle forniture stagionali del periodo 1° maggio-31 ottobre; la fornitura può avere inizio, a richiesta dell'utente, dal 1° o dal 15 di ogni mese, purchè sia relativa ad un numero intero di mesi.

Per l'Italia centro-meridionale (restanti regioni) *e insulare*

CLASSE DI POTENZA IMPEGNATA	Corrispettivo mensile di potenza per kW o frazione di kW (Lire)	Corrispettivo per kWh (Lire)
da oltre 30 kW e fino a 100 kW	1.140	8,90
da oltre 100 kW e fino a 500 kW	1.140	8,70

Il corrispettivo di potenza sopraindicato è da computare solo per i mesi nei quali si effettua la fornitura, con un minimo di cinque mesi consecutivi; la fornitura può avere inizio, a richiesta dell'utente, dal 1° o dal 15 di ogni mese, purchè sia relativa a un numero intero di mesi.

Quando si applicano le tariffe di cui al presente punto c) debbono contemporaneamente applicarsi sia lo sconto dell'8% per le forniture in alta tensione sia le altre condizioni di fornitura di cui al successivo paragrafo 2.

d) In deroga alle disposizioni del presente paragrafo 1, possono continuare ad applicare i prezzi legalmente consentiti alla data del 31 dicembre 1956 le aziende che distribuiscono nelle isole anche energia da esse prodotta per via termica e la cui produzione annua, compresa la eventuale produzione idroelettrica, non superi 20 milioni di kWh; analoga deroga è consentita alle aziende indicate nei provvedimenti numeri 376, 382 e 421, rispettivamente in data 30 giugno 1953, 31 ottobre 1953 e 18 maggio 1954.

2. — *Condizioni di fornitura relative alle tariffe da oltre 30 e fino a 500 kW*

Quando, a norma del presente provvedimento, si applicano alle forniture da oltre 30 a 500 kW impegnati le tariffe definite ai punti a) e c) del precedente paragrafo 1, debbono applicarsi anche le seguenti condizioni di fornitura.

a) I corrispettivi di tariffa sono relativi a forniture in bassa tensione; alle forniture eseguite in alta tensione si applica una riduzione dell'8% sui corrispettivi di potenza e di energia.

Il corrispettivo fisso mensile è riferito alla potenza contrattualmente impegnata dall'utente; questi ha la facoltà di superare detta potenza impegnata di una tolleranza pari al 50%, col minimo di 18 kW, per le potenze impegnate da oltre 30 e fino a 100 kW, e del 40%, col minimo di 50 kW, per le potenze impegnate da oltre 100 e fino a 500 kW. Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite massimo così determinato, nè è dovuto alcun aumento del prezzo a kWh per l'energia prelevata con potenza superiore a quella impegnata.

Per i superi contenuti nei limiti del 20% della potenza impegnata, con un minimo di 8 kW, per potenze impegnate da oltre 30 e fino a 100 kW, e del 15% della potenza impegnata, con un minimo di 20 kW, per potenze impegnate da oltre 100 e fino a 500 kW, viene corrisposto al fornitore un compenso per kW pari a quello previsto in tariffa per la potenza impegnata. Per i superi che eccedono i limiti suddetti, restando nel limite massimo di prelievo prima precisato, deve essere corrisposto al fornitore un compenso per kW pari al doppio di quello previsto in tariffa per la potenza impegnata. In ambedue i casi il compenso aggiuntivo è dovuto solo per il mese nel quale si è verificato il supero. Come potenza prelevata, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al presente comma, si assume il valore medio del prelievo effettuato nel periodo di quindici minuti primi consecutivi di maggior carico.

Il valore del fattore di potenza medio mensile del prelievo non deve essere inferiore a 0,6 e quello istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,8; qualora il fattore di potenza medio mensile risulti inferiore a 0,8, il prezzo del kWh viene maggiorato, per il mese, dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,8. E' in facoltà del fornitore di chiedere che l'utente modifichi il proprio impianto in modo da riportare ad un valore non inferiore a 0,8 il fattore di potenza medio mensile.

b) Le tariffe definitive al punto a) del paragrafo 1, si applicano a forniture regolate da contratti annuali o che comprendano un numero intero di cicli annuali; non si applicano a quelle utenze le cui caratteristiche di prelievo siano tali che gli strumenti di misura dell'energia e della potenza non siano in grado di dare indicazioni attendibili sui loro prelievi. Per le forniture regolate da contratti di durata inferiore ad un anno o che non comprendano un numero intero di cicli annuali, ai corrispettivi di potenza della parte di fornitura relativa a frazione di anno si applicano gli stessi sconti stabiliti per le forniture fino a 30 kW di durata inferiore ad un anno, nella tabella di cui al capitolo III, paragrafo C, lettera g), del provvedimento n. 348.

c) Nulla è dovuto dall'utente in aggiunta ai corrispettivi di tariffa per i titoli di nolo contatore, nolo prese, diritto di esazione, ecc.

3. — *Limite inferiore.*

a) Le imprese elettriche hanno facoltà di applicare alle forniture con potenza impegnata maggiore di 30 kW effettuate sia a consumatori diretti che ad imprese che rivendono energia elettrica, in deroga a quanto stabilito dal capo IV paragrafo 2, e salvo i casi previsti dal successivo terzo comma, il prezzo definito da un corrispettivo mensile di 580 lire per kW impegnato e da un corrispettivo di energia di L. 4,50 a kWh ridotto, per le forniture a consumatori diretti, dei soprapprezzi risultanti dalle disposizioni di cui al capitolo IV, paragrafo 1, punto b); al prezzo così risultante, si applica lo sconto dell'8 % per le forniture in alta tensione.

Tale facoltà può essere esercitata solo nei riguardi di forniture regolate da contratti che consentano il prelievo dell'energia e della potenza nei quantitativi contrattuali senza escludere la libera disponibilità della potenza in ore diurne o in particolari periodi dell'anno, o senza che, comunque, tale disponibilità sia limitabile; l'esercizio della facoltà stessa è subordinato all'obbligo del fornitore di darne comunicazione all'utente entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, se egli intenda avvalersene da questa stessa data, oppure con un mese di preavviso, se intenda avvalersene successivamente. Qualora si avvalga di tale facoltà, il fornitore, nell'ambito del blocco dei contratti, deve consentire all'utente, ove quest'ultimo ne faccia richiesta entro tre mesi dalla predetta comunicazione, di ridurre la potenza contrattualmente impegnata, con proporzionale riduzione della potenza a disposizione; se dal contratto non si desume la potenza impegnata, il fornitore deve consentire la riduzione della potenza a disposizione.

Per i contratti di fornitura a consumatori diretti nei quali, o in correlazione ai quali, siano state pattuite a favore del fornitore particolari prestazioni od obbligazioni tuttora operanti tali da avere influito sulla formazione del prezzo alla

origine dei contratti stessi, ferma restando l'autorizzazione alle imprese elettriche di applicare la maggiorazione consentita dal capitolo IV, paragrafo 2, la revisione del prezzo si effettua nei limiti delle disposizioni di cui ai primi due comma di questo paragrafo in base alla situazione contrattuale in atto.

Inoltre, nel caso di forniture effettuate a consumatori diretti a tensione maggiore di 50.000 volt, lo sconto previsto dal primo comma del presente punto *a*) è portato al 10 % per tensioni fino a 100.000 volt e al 12 % se la tensione di fornitura supera i 100.000 volt.

b) Alle forniture per uso irriguo di carattere stagionale da oltre 30 a 500 kW, anche in deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, è in facoltà del fornitore di applicare le tariffe derivanti dai valori tariffari indicati al punto *c*) del precedente paragrafo 1, ridotti alla metà e diminuiti dell'ammontare dei soprapprezzi risultanti dalle disposizioni del capitolo IV paragrafo 1, punto *b*). In tal caso deve essere riconosciuta all'utente la facoltà di ridurre la potenza secondo le norme contenute nel secondo comma del precedente punto *a*).

CAPITOLO VI

NORME DI APPLICAZIONE

1. — *Norme generali:*

a) Per le forniture in atto, alle quali vengano applicate le tariffe o i prezzi previsti dal capitolo V, resta invariata la potenza a disposizione risultante dal contratto o — se essa non è indicata — dalle norme del presente paragrafo.

b) Se il contratto non indica la potenza a disposizione, questa si assume pari a quella installata per le utenze che abbiano installato un solo apparecchio utilizzatore; quando sia installato più di un apparecchio utilizzatore, si assume come potenza a disposizione il 75 % di quella installata o quella installata dell'apparecchio di potenza massima, se superiore.

Quando si applicano le disposizioni del precedente comma, è in facoltà dell'utente di chiedere — entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento — che la potenza a disposizione sia assunta pari a quella installata; in tal caso le imprese elettriche sono tenute a effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi.

c) Per le forniture con potenza da oltre 30 a 500 kW, cui si applicano le tariffe di cui ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V, si assume il valore di potenza impegnata che, sommato alla tolleranza, riproduca la potenza a disposizione; per le forniture di potenza superiore a 500 kW, alle quali si applicano i prezzi di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V e per le forniture alle quali si applicano i prezzi di cui al paragrafo 3 dello stesso capitolo, la potenza impegnata si determina in base alle norme contrattuali o si assume pari alla potenza a disposizione, se dalle norme contrattuali non si desume la potenza impegnata.

d) L'utente può chiedere le seguenti deroghe alle disposizioni del precedente punto *c*), oltre a quella già prevista dal secondo comma, punto *a*), paragrafo 3 del capitolo V, per il caso di applicazione del prezzo limite inferiore.

Per le forniture con potenza da oltre 30 a 500 kW, gli utenti cui si applicano le tariffe di cui ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V, hanno facoltà — entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento — di fissare la potenza impegnata al valore che ritengano più conveniente, entro il limite della potenza contrattualmente impegnata o della potenza a disposizione, se la potenza impegnata non è indicata in contratto. Ove la somma della potenza impegnata più la tolleranza di cui al paragrafo 2 del capitolo V superi la potenza a disposizione, la tolleranza viene ridotta in modo che la somma della potenza impegnata più la tolleranza stessa sia uguale alla potenza a disposizione.

Per le forniture di potenza superiore a 500 kW, gli utenti cui si applicano i prezzi di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, hanno facoltà — entro lo stesso termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento — di chiedere che venga loro ridotta la potenza contrattualmente impegnata, con proporzionale riduzione della potenza a disposizione; ove dalle norme contrattuali non si desuma la potenza impegnata, l'utente ha facoltà di chiedere la riduzione della potenza a disposizione.

e) L'utente con potenza impegnata da oltre 30 a 500 kW, qualunque sia la forma tariffaria in atto (binomia, a minimo garantito, a consumo libero), ha in ogni caso il diritto di ottenere, a richiesta, l'applicazione delle tariffe definite ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V e delle norme che le accompagnano; la relativa opzione, richiamata ai punti *b*) e *c*) del successivo paragrafo 2), può essere esercitata ad ogni scadenza contrattuale o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; in quest'ultimo caso le imprese elettriche sono tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi.

2. — *Norme particolari.*

Le norme del presente paragrafo stabiliscono i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del capitolo IV e al paragrafo 1 del capitolo V, rimanendo immutata la facoltà del fornitore di applicare in ogni caso le disposizioni di cui al paragrafo 3 del capitolo V.

a) *Forniture a tariffa binomia con potenza impegnata da oltre* 30 *a* 500 *kW.* — Le imprese elettriche possono applicare le disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, alle forniture a tariffa binomia con potenza impegnata da oltre 30 a 500 kW, purchè il corrispettivo contrattuale di potenza e il nuovo prezzo del kWh siano entrambi inferiori a quelli delle tariffe risultanti dalle disposizioni del capitolo V, paragrafo 1, punti *a*) e *c*).

Quando il corrispettivo di potenza e il nuovo prezzo del kWh siano uno inferiore e l'altro superiore a quelli delle tariffe di cui ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V il fornitore è tenuto ad applicare queste ultime tariffe. E' però in facoltà dell'utente di chiedere in tal caso il mantenimento delle condizioni di fornitura in atto maggiorate secondo il paragrafo 2 del capitolo IV; la relativa opzione può essere esercitata dall'utente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e in tale caso le imprese elettriche sono tenute ad effettuare i conseguenti conguagli sugli addebiti già emessi.

Quando il corrispettivo di potenza e il nuovo prezzo del kWh siano entrambi superiori a quelli delle tariffe di cui ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V, il fornitore è tenuto ad applicare queste ultime tariffe.

b) *Forniture a minimo garantito con potenza impegnata da oltre* 30 *a* 500 *kW.* — Le aziende elettriche non possono applicare alle forniture in atto a minimo garantito da oltre 30 a 500 kW prezzi superiori a quelli derivanti dalle tariffe binomie di cui ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1 del capitolo V, per la utilizzazione contrattualmente garantita, con la riduzione del 6 % per potenze impegnate fino a 100 kW e del 4 % per potenze impegnate da oltre 100 e fino a 500 kW.

Se, dopo la maggiorazione apportata a norma del paragrafo 2, capitolo IV, il prezzo fissato in contratto per il prelievo garantito risulti superiore al limite di cui al precedente comma, questo prezzo viene ridotto al limite predetto; gli eventuali altri prezzi contrattuali (per eccedenza di potenza, per eccedenza di utilizzazione rispetto a quella garantita, ecc.) vengono ridotti in misura proporzionale.

L'utente ha in ogni caso la facoltà di optare per le tariffe binomie risultanti dalle disposizioni dei punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V.

c) *Forniture a consumo libero con potenza impegnata da oltre* 30 *a* 500 *kW.* — Alle forniture a consumo libero da oltre 30 a 500 kW, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del capitolo IV; al momento dell'emissione della prima bolletta o fattura compilata secondo detta norma, il fornitore di energia è tenuto a richiamare per iscritto l'attenzione dell'utente sul diritto di quest'ultimo a optare — entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento — per le tariffe binomie definite ai punti *a*) e *c*), paragrafo 1, del capitolo V.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente punto *c*) si considerano a consumo libero le forniture che comportino una quota fissa mensile non superiore a 150 lire per kW messo a disposizione.

d) *Forniture a tariffa binomia con potenza impegnata superiore a* 500 *kW.* — Le imprese elettriche possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 del capitolo IV alle forniture a tariffa binomia con potenza impegnata maggiore di 500 kW, purchè il corrispettivo contrattuale di potenza e il nuovo prezzo del kWh, con l'aggiunta del soprapprezzo di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo IV, da versare alla Cassa conguaglio, risultino entrambi inferiori ai corrispettivi di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V

Quando il corrispettivo di potenza e il nuovo prezzo del kWh con l'aggiunta del soprapprezzo di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo IV, risultino uno inferiore e l'altro superiore ai corrispettivi previsti dal punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, le imprese elettriche possono ancora applicare le disposizioni del paragrafo 2 del capitolo IV, come nel caso di cui al comma precedente. Qualora l'importo complessivo

della fornitura per l'anno contrattuale, risultasse in tal modo superiore a quello corrispondente alle disposizioni del punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, il fornitore è tenuto ad effettuare il conseguente conguaglio al termine di ogni anno contrattuale.

Quando il corrispettivo di potenza e il nuovo prezzo del kWh con l'aggiunta del sopraprezzo di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo IV, risultino entrambi superiori ai corrispettivi di cui al punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, il fornitore è tenuto ad effettuare la fatturazione in base al prezzo derivante dalle disposizioni di cui al punto *b*) stesso.

e) *Forniture a minimo garantito con potenza impegnata superiore a* 500 *kW*. — Le aziende elettriche non possono applicare alle forniture in atto a minimo garantito maggiori di 500 kW prezzi superiori a quelli derivanti — per l'utilizzazione contrattualmente garantita — dai corrispettivi del punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, ridotti del sopraprezzo di cui al punto *b*, paragrafo 1, del capitolo IV, con lo sconto del 4%.

Qualora, dopo la maggiorazione apportata a norma del presente provvedimento, il prezzo fissato in contratto per il prelievo garantito risulti superiore al limite di cui al precedente comma, detto prezzo viene ridotto al limite predetto; gli eventuali altri prezzi contrattuali (per eccedenza di potenza, per eccedenza di utilizzazione rispetto a quella garantita, ecc.) vengono ridotti in misura proporzionale.

f) *Forniture a consumo libero con potenza impegnata superiore a* 500 *kW*. — Alle forniture a consumo libero con potenza impegnata maggiore di 500 kW si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del capitolo IV. Qualora l'importo complessivo della fornitura per l'anno contrattuale risulti in conseguenza superiore a quello derivante dalle disposizioni del punto *b*), paragrafo 1, del capitolo V, il fornitore è tenuto ad effettuare il corrispondente conguaglio al termine di ogni anno contrattuale. Ai fini del confronto si assume per la potenza il valore risultante dalla applicazione delle norme contenute nel precedente paragrafo 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente punto *f*) si considerano a consumo libero le forniture che comportino una quota fissa mensile non superiore a 150 lire per kW messo a disposizione.

CAPITOLO VII

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE ELETTRICHE

In aggiunta ai compiti previsti dal capitolo IX del provvedimento n. 348, la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvede anche ad effettuare l'integrazione del contributo prevista per le aziende ammesse a beneficiare delle disposizioni contenute nel terzo comma, punto *b*), paragrafo 2), del capitolo IV del presente provvedimento.

Restano in vigore tutte le norme di funzionamento della Cassa conguaglio tariffe elettriche emanate con i provvedimenti n. 348 e successivi.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

1. *Contratti e bollette.*

Le imprese elettriche sono tenute a rilasciare agli utenti, dal 1° gennaio 1957, copia dei contratti di fornitura di energia elettrica — alla stipula dei contratti stessi — contro il rimborso delle relative spese di bollo. E' in facoltà degli utenti di chiedere copia dei contratti stipulati prima di detta data contro il rimborso delle spese di copia e di bollo.

Le bollette e fatture debbono essere compilate in modo che l'utente possa agevolmente verificare l'esatta applicazione delle norme che disciplinano i prezzi di vendita dell'energia elettrica. Esse debbono perciò contenere almeno i seguenti elementi:

indicazione del tipo di fornitura (illuminazione, usi domestici, usi promiscui, forza motrice, ecc.);

indicazione del tipo di tariffa (binomia, consumo libero, forfait, minimo garantito, ecc.);

periodo di riferimento della fatturazione (mese o bimestre);

lettura dei misuratori (iniziale e finale del periodo);

consumo di energia in kWh;

addebiti per quote fisse riferiti al periodo di fatturazione;

addebiti per energia, imposte, tasse e sopraprezzi; qualora non siano indicati separatamente gli addebiti predetti, nella bolletta debbono essere specificate le rispettive aliquote per kWh;

addebiti per basso fattore di potenza o gli elementi necessari per ricavarli.

2. *Contributi di allacciamento.*

A chiarimento e ad integrazione delle norme contenute nel capitolo VII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, si precisa quanto segue:

a) nel caso che siano applicate le disposizioni di cui alle lettere da *a*) ad *f*), paragrafo *A*, capitolo VII, del provvedimento n. 348, le imprese elettriche sono tenute a precisare sulle ricevute a quale titolo sono stati riscossi i contributi di allacciamento;

b) nel caso che si applichino le altre disposizioni di cui allo stesso capitolo, le imprese elettriche sono tenute a fornire agli utenti i preventivi della spesa con la specificazione dei prezzi dei materiali occorrenti e l'indicazione del procedimento seguito per la determinazione del contributo richiesto. E' consentito peraltro agli utenti di provvedere all'allacciamento a loro cura e spese, salvo l'osservanza delle condizioni tecniche della società distributrice e il collaudo tecnico da parte di quest'ultima;

c) agli effetti del calcolo delle spese per i nuovi allacciamenti di cui al precedente punto *b*), le imprese elettriche debbono considerare soltanto i materiali e la mano d'opera strettamente necessari per effettuare la fornitura di energia elettrica nei limiti della potenza richiesta dai nuovi utenti;

d) qualora le imprese distributrici eseguano opere di allacciamento eccedenti quelle minime necessarie sopra precisate, la relativa maggiore spesa resta a carico delle imprese distributrici stesse, salva la facoltà di queste ultime di chiederne il rimborso agli eventuali nuovi utenti successivamente allacciati, sempre in proporzione alla potenza da ciascuno di essi richiesta.

3. *Tariffe per nuovi centri allacciati.*

In caso di nuovi allacciamenti effettuati dopo il 1° gennaio 1957 in centri e nuclei sprovvisti di energia, l'impresa elettrica che esegue tali allacciamenti deve applicare agli utenti prezzi e tariffe non superiori a quelli da essa legalmente praticati nello stesso Comune.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le domande per il rimborso degli abbattimenti per illuminazione privata e per usi diversi dalla illuminazione con potenza fino a 30 kW, di cui al capitolo II e ai paragrafi 2 e 4, capitolo III, del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, debbono essere presentate entro il 30 giugno 1957, se relative a periodi precedenti al 1° gennaio 1957; per i periodi successivi dette domande debbono essere presentate entro tre mesi dal termine del bimestre cui si riferisce il rimborso richiesto.

2. Alle aziende non contemplate dal provvedimento n. 348, che entro il 31 dicembre 1956 abbiano iniziato la distribuzione di energia elettrica in zone sprovviste di energia, sono estese le disposizioni di cui al capitolo II del provvedimento n. 348 riguardanti il prezzo massimo del kWh per l'illuminazione privata, nonchè le disposizioni di cui al terzo comma del capitolo III dello stesso provvedimento riguardanti il prezzo massimo per usi diversi dalla illuminazione fino a 30 kW.

L'applicazione di queste disposizioni decorre dal 1° maggio 1957, con i criteri di prevalenza indicati nel secondo comma della premessa del citato provvedimento n. 348. Le aziende — con la stessa decorrenza del 1° maggio 1957 — debbono osservare tutte le norme contenute nei provvedimenti n. 348 e successivi e possono fruire del rimborso degli eventuali minori introiti da parte della Cassa conguaglio, a norma del secondo comma del capitolo II del provvedimento 348 e del punto *b*), paragrafo *D*, capitolo III dello stesso provvedimento.

La determinazione dei prezzi rispetto ai quali viene calcolato il rimborso per abbattimento deve essere effettuata dal Comitato interministeriale dei prezzi, a seguito di apposita domanda delle aziende interessate, da presentarsi entro il 28 febbraio 1957. I rimborsi spettanti a tali aziende vengono effettuati con le modalità previste dal capitolo II del provvedimento n. 354 e dal precedente paragrafo 1, sulla base dei prezzi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. — Restano ferme, in quanto non siano modificate o contrastanti con quanto disposto nel presente provvedimento, le altre disposizioni di cui ai provvedimenti nn. 348, 354 e 363, nonchè quelle in detti provvedimenti richiamate.

(55)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	—	624,82	624,92	624,90	624,93	624,94	624,92	624,92	624,90
$ Can.	650 —	—	648,50	649 —	648,50	650 —	649 —	650,25	650,25	649 —
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,76	—	90,72	90,75	90,70	90,69	90,75	90,77	90,77	90,75
Kr. N.	88,12	—	88,12	88,12	88,13	88,10	88,105	88,12	88,12	88,10
Kr. Sv.	121,45	—	121,45	121,41	121,40	121,44	121,39	121,46	121,46	121,45
Fol.	165,12	—	165,13	165,13	165,10	165,14	165,12	164,14	164,14	165,05
Fr. B.	12,52	—	12,555	12,55375	12,55	12,50	12,5575	12,52	12,52	12,525
Fr. Fr.	178,54	—	178,545	178,53	178,50	178,60	178,52	178,56	178,56	178,50
Fr. Sv. acc.	143,54	—	143,50	143,50	143,45	143,50	143,52	143,54	143,54	143,50
Lst.	1759,25	—	1758,375	1758,375	1758,25	1758,70	1758,75	1759,375	1759,375	1758,75
Dm. occ.	149,87	—	149,855	149,86	149,83	149,85	149,855	149,872	149,87	149,85
Scell. Aust.	24,15	—	24,15	24,16	24,12	24,16	24,16	24,12	24,15	24 —

Media dei titoli dell'8 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	59,30
Id. 3,50 % 1902	57,20
Id. 5 % 1935	85,45
Redimibile 3,50 % 1934	79,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	649 —
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,74
1 Corona norvegese	88,112
1 Corona svedese	121,40
1 Fiorino olandese	165,125
1 Franco belga	12,556
100 Franchi francesi	178,525
1 Franco svizzero acc.	143,51
1 Lira sterlina	1758,562
1 Marco germanico	149,85
Scell. aust.	24,16

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1957

Il direttore generale FORMENTINI

(79)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.